

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 946/AV2 DEL 20/06/2018

Oggetto: ESECUZIONE PARZIALE SENTENZA N. 123/2018 DEL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO (R.G. N. 416/2017).

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2

- D E T E R M I N A -

1. di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 123 del 11/4/2018, ha accolto il ricorso promosso dai Signori P. G., F. F. e C. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), dipendenti, rispettivamente, della Sede operativa di Jesi, di Senigallia e di Jesi, rappresentati e difesi dall'Avv. Serenella Scarafoni, e, per l'effetto, ha dichiarato:

- "il diritto di P. G. al riconoscimento della posizione organizzativa "Sterilizzazione gruppo operatorio e formazione integrata personale", istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.1.2013, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 18.120,76, aumentata di accessori come per legge";

- "il diritto di F. F. al riconoscimento della posizione organizzativa "Dipartimento di Emergenza" istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.1.2015, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 10.140,00, aumentata di accessori come per legge";

- "il diritto di C. S. al riconoscimento della posizione organizzativa "Controllo igiene ed infezioni ospedaliere" istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.6.2010, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 21.460,38, aumentata di accessori come per legge";

condannando l'ASUR a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate in € 4.259,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA e spese come per legge;

2. di trasmettere la presente determina alla competente U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale Settore Economico, ai fini della esecuzione della succitata sentenza n. 123/2018 del Tribunale di

Ancona Sezione Lavoro - relativamente alla parte della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti - mediante il pagamento in favore dei Signori P. G., F. F. e C. S. dell'importo di € 2.031,82 ciascuno (corrispondente ad 1/3 delle spese di lite liquidate in sentenza, pari a complessivi € 6.095,48);

3. di dare atto che la somma di € 6.095,48 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103;

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte attestano che la somma di € 6.095,48 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103.

IL DIRIGENTE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PREMESSE

In data 6/4/2017 è stato notificato presso la sede legale dell'ASUR il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale civile di Ancona Sezione Lavoro dai Signori P.G., F. F. e C. S. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - dipendenti, rispettivamente, della Sede operativa di Jesi, di Senigallia e di Jesi, rappresentati e difesi dall'Avv. Serenella Scarafoni, al fine di ottenere, previo accertamento dell'espletamento delle funzioni proprie delle posizioni organizzative denominate, rispettivamente, "Sterilizzazione gruppo operatorio e formazione integrata personale", "Dipartimento di Emergenza" e "Controllo igiene ed infezioni ospedaliere":

- in via principale, il riconoscimento del diritto all'attribuzione della Posizione organizzativa e, conseguentemente, la condanna dell'ASUR MARCHE al pagamento dell'indennizzo economico corrispondente alla relativa P.O.;
- in via subordinata, la condanna dell'ASUR MARCHE al pagamento di una somma proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto ex art. 36 Cost., oltre al maggior danno;
- in via sempre subordinata, la condanna dell'ASUR MARCHE al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alla retribuzione di posizione, con vittoria di spese e compensi di causa (R.G. n. 416/2017).

L'ASUR si è costituita nel suddetto giudizio al fine di contrastare le pretese avversarie per il tramite dell'Avv. Marisa Barattini, legale interno dell'ASUR.

Con sentenza n. 123 del 11/4/2018, notificata a questa Area Vasta in data 23/4/2018, il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro ha accolto il ricorso proposto dai succitati dipendenti e, per l'effetto, ha dichiarato:

- "il diritto di P. G. al riconoscimento della posizione organizzativa "Sterilizzazione gruppo operatorio e formazione integrata personale", istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.1.2013, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 18.120,76, aumentata di accessori come per legge";
- "il diritto di F. F. al riconoscimento della posizione organizzativa "Dipartimento di Emergenza" istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.1.2015, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 10.140,00, aumentata di accessori come per legge";
- "il diritto di C. S. al riconoscimento della posizione organizzativa "Controllo igiene ed infezioni ospedaliere" istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.6.2010, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 21.460,38, aumentata di accessori come per legge";

condannando l'ASUR a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate in € 4.259,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA e spese come per legge.

Con nota prot. n. 65912 del 26/4/2018, la scrivente U.O.C. ha provveduto a trasmettere la succitata sentenza alla U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale, ai fini della relativa esecuzione relativamente alla parte del riconoscimento delle Posizioni Organizzative e della condanna alla pagamento delle relative indennità, oltre agli accessori di legge, tenuto conto dello specifico contenuto della pronuncia strettamente attinente alla materia della gestione del personale.

TUTTO CIO' PREMESSO

si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

1) di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 123 del 11/4/2018, ha accolto il ricorso promosso dai Signori P. G., F. F. e C. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali),), dipendenti, rispettivamente, della Sede operativa di Jesi, di Senigallia e di Jesi, rappresentati e difesi dall'Avv. Serenella Scarafoni, e, per l'effetto, ha dichiarato:

- *“il diritto di P. G. al riconoscimento della posizione organizzativa "Sterilizzazione gruppo operatorio e formazione integrata personale", istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.1.2013, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 18.120,76, aumentata di accessori come per legge”;*

- *“il diritto di F. F. al riconoscimento della posizione organizzativa "Dipartimento di Emergenza" istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.1.2015, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 10.140,00, aumentata di accessori come per legge”;*

- *“il diritto di C. S. al riconoscimento della posizione organizzativa "Controllo igiene ed infezioni ospedaliera” istituita ai sensi dell'art. 20 CCNL comparto sanità del 17.4.1999, sin dal 1.6.2010, condannando conseguentemente l'Asur Marche a corrispondere la somma di Euro 21.460,38, aumentata di accessori come per legge”;*

condannando l'ASUR a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate in € 4.259,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA e spese come per legge;

2) di trasmettere la presente determina alla competente U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale Settore Economico, ai fini dell'esecuzione della succitata sentenza n. 123/2018 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro - relativamente alla parte della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti - mediante il pagamento in favore dei Signori P. G., F. F. e C. S. dell'importo di € 2.031,82 ciascuno (corrispondente ad 1/3 delle spese di lite liquidate in sentenza, pari a complessivi € 6.095,48);

3) di dare atto che la somma di € 6.095,48 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103;

4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.